CU N. 8 DEL 13/4/23

CONSIGLIO UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;*

Richiamatol’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

*“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

*3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

*4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*6. …OMISSIS…..*

*7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;*

Richiamato, inoltre, l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale “*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.”*;

Visto il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, in particolare, il paragrafo 8;

Visto il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l’altro, del principio contabile applicato concernente la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del predetto principio contabile applicato prevedendo/consentendo agli enti locali l’inserimento nel DUP di tutti gli strumenti di programmazione previsti dal legislatore nazionale, regionale e provinciale “*Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.* “;

Preso altresì atto che i recenti aggiornamenti del principio contabile applicato alla programmazione hanno riguardato in particolare il contenuto minimo della sezione operativa 2 ed in particolare hanno disposto che il contenuto minimo medesimo sia così definito e costituito:

*a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;*

*b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;*

*c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;*

*d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;*

*e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;*

*f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;*

*g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;*

*h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;*

*i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;*

*i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;*

*j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;*

*k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;*

Visto il DUP approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 del 11/07/2022, e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Unione n. 16 del 05/09/2022 ;

Rilevato che il predetto documento è stato approvato in assenza del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Rilevato quindi che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, si rende necessario approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di Bilancio 2023/2025;

Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stata predisposta la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 9 in data 23.03.2023 avente per oggetto “Approvazione schema nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025”;

Considerato che tutti gli Assessorati ed i Responsabili di Servizio sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.

Considerato che, nella sopra citata deliberazione della Giunta Unione n. 9 in data 23/03/2023, si stabiliva di presentare al Consiglio Unione, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 per le conseguenti deliberazioni;

Rilevato che sulla nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, di cui alla già citata deliberazione di giunta comunale n. 9 del 23/3/23, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente (Allegato 2);

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (Allegato 1)

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto dell’ente;

Visti i pareri ……….sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**DELIBERA**

Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate e approvate;

Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “1”);

Di dare espressamente atto che, con l’approvazione precedente, si intendono approvati anche tutti gli atti programmatori acclusi nella sezione operativa parte seconda o le loro modifiche/integrazioni il programma biennale delle forniture e servizi. Quanto detto se le approvazioni non sono intervenute in precedenza con appositi atti deliberativi; in tal caso gli atti di programmazione sono acclusi alla sezione in questione nel rispetto di quanto stabilito nei principi contabili.

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito